

ATTO DD 405/A11000/2023**DEL 04/05/2023****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: provvedimenti in parziale esecuzione della Sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, depositata il 16.2.2023, del Tribunale delle Imprese di Torino - Sez. I civile nella vertenza, di cui ai giudizi rubricati ai numeri R.G. 19189/2019, 19255/2019, 19389/2019 riuniti al numero di R.G. 19189/2019. Impegni per la spesa complessiva di Euro 2.882.308,48 sul cap. 135555/2023 a titolo di somme pagabili, in punto capitale e interessi, dalla Regione Piemonte ad Imprese diverse in parziale accoglimento delle riserve nn. 5, 9, 10, 11, dell'appalto mediante locazione finanziaria di opera pubblica del Nuovo Palazzo uffici della Regione Piemonte in Torino.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 41-6188 del 18.06.2007 la Giunta regionale conferiva mandato alla Direzione Patrimonio e Tecnico di porre in essere le azioni necessarie per la progettazione del nuovo palazzo della Regione con annessi servizi, opere infrastrutturali e di urbanizzazione, tenuto conto che il progetto edilizio vincitore del concorso a suo tempo espletato avrebbe dovuto essere adeguato al nuovo quadro esigenziale dell'Amministrazione e al disegno urbanistico esecutivo, e di procedere all'Accordo di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. d'intesa con il Comune di Torino e con R.F.I;
- con DD.GG.RR. n. 35 - 8805 del 19.5.2008 e n. 40-11364 del 04.05.2009 la Giunta Regionale approvava, rispettivamente, il progetto preliminare e il progetto definitivo dei suddetti lavori redatti dal Raggruppamento di Professionisti incaricato a seguito di validazione ex lege, condivisi ed approvati dalla Conferenza di Servizi ex art. 34 del D.lgs n. 267/2000;
- con D.P.G.R. n. 8 del 1 febbraio 2010 veniva adottato l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 5.11.2009, tra Regione Piemonte, Città di Torino, RFI spa, FS Sistemi Urbani s.r.l., finalizzato alla definizione di un programma di interventi nella Zona Urbana di Trasformazione per la realizzazione del Palazzo degli Uffici Regionali, dei nuovi comparti edilizi e delle opere infrastrutturali connesse;
- a seguito delle verifiche tecniche per la validazione del Progetto da parte dell'A.T.I. incaricata ITALSOCOTEC. - SOCOTEC (verbale di validazione del 13.10.2009) il progetto esecutivo dell'opera veniva approvato con Determinazione del "Settore Attività Negoziale e Contrattuale" n. 1163 del 23.10.2009 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio e contestualmente veniva indetta gara con procedura aperta per la realizzazione dei lavori mediante locazione finanziaria di opera pubblica, ex art. 160 bis D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del medesimo Decreto legislativo, con contestuale approvazione dei relativi atti di gara per un importo a base gara di € 255.994.094,12, oltre oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza pari ad € 5.987.083,29 oltre IVA, e così per complessivi € 261.981.177,41.= o.f.e.;

- con D.G.R. n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale confermava la volontà di procedere alla realizzazione del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali nell'ambito della Zona Urbana di Trasformazione denominata "ambito 12.32 Avio-Oval" mediante locazione finanziaria di opere pubbliche ex art. 160.bis del D.Lgs.vo n. 163/2006, con conseguente adozione dei relativi atti da parte della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio";
- con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010 ,in esito a procedura di gara pubblica, veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali, all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;
- in esecuzione della suddetta Determinazione di aggiudicazione del leasing in costruendo:
 - ° con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – costituiva sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A.;
 - ° in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato contratto fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore), cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;
 - ° in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera;
 - ° in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall'A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;
- con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva conferito al funzionario regionale, dell'allora Direzione Risorse Umane e Patrimonio, Ing. Carlo Savasta, l'incarico per la direzione dei lavori per la costruzione della Nuova Sede Unica della Regione Piemonte in Torino;
- con D.G.R. n. 20-2534 del 30.8.2011 ad oggetto "*Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto "Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all'arch. Luigi ROBINO*", a far tempo dal 31 agosto 2011, veniva individuato nel dirigente regionale Arch. Luigi Robino il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all'art. 9 del D.P.R. 207/2010;
- in data 21.07.2011 l'allora Direttore dei Lavori pro tempore procedeva come da Verbale, alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti, e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori.
- in data 27.09.2011 con nota prot. n. 40788/DB0700 la Stazione Appaltante riscontrava l'avvenuta notifica di cui a nota prot. n. 1602C/E1518/ROS/CHI del 06.09.2011 pervenuta in data 08.09.2011 da parte dell'Appaltatore dell'atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite Società Consortile a Responsabilità

Limitata" (C.F. 02489830352) in sigla "Torreregione piemonte Soc. Cons. a R. L.", Notaio Michele Minganti di Reggio Emilia rep. n. 7034 – raccolta n. 4709;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;
- con D.G.R. n. 1-6481 dell'8.10.2013 la Giunta Regionale stabiliva che le funzioni relative alle materie attribuite alla Struttura Temporanea di livello dirigenziale denominata "Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione" fossero attribuite alla competenza della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, con conseguente incardinamento di detta Struttura Temporanea in tale Direzione a far data dal 14.10.2013;
- con D.G.R. n. 28-218 del 4.8.2014 la Giunta Regionale deliberava *"di rinnovare all'Arch. Luigi Robino l'incarico di responsabile della Struttura STS102 "Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione", responsabile del procedimento, con effetto dal 31.8.2014.* Con D.G.R. 24-691 del 01.12.2014 la Giunta Regionale provvedeva ad affidare all'Arch. Luigi Robino l'incarico di direttore della direzione regionale A18000 "Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica", con effetto dal 9 dicembre 2014, dando atto che *"conseguentemente e contestualmente vengono meno assegnazione ed incarichi conferiti all'Arch. Robino per effetto della DGR n. 28-218 del 4.8.14 ed ogni altro da questa discendente"* e pertanto l'incarico di Responsabile della Struttura STS102 "Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione" e di Responsabile del Procedimento dell'Appalto in oggetto.
- con D.G.R. n. 28-695 del 01.12.2014 la Giunta Regionale provvedeva ad attribuire con effetto dal 09 dicembre 2014 *"all'arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di responsabile della struttura temporanea XTS102 "Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione" – responsabile del procedimento"*;
- con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 19.02.2015 veniva individuato, in sostituzione dell'Ing. Carlo Savasta dimessosi dall'incarico, quale nuovo Direttore dei Lavori l'Ing. Giuseppe Borgogno, funzionario tecnico della "Struttura temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione" della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 152/XST002 del 19.6.2015 la Stazione Appaltante procedeva alla presa d'atto del recesso, a seguito della sottoposizione della società DE-GA S.p.A. (mandante) a procedura di concordato liquidatorio ex art. 161, comma 6, L.F., dal Raggruppamento dell'ATI aggiudicataria, a fronte di atto a rogito Notaio Caranci, in data 16.6. 2015, rep. 45526/14784, con scioglimento del mandato tra DE.GA, Coopsette e le altre mandanti, dando conseguentemente atto che la nuova composizione dell'A.T.I. mista aggiudicataria dell'appalto in argomento, risultava così composta:
 - COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI mista COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75), C.M.B. – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – mandante, UNIECO Soc. Coop. – mandante, KOPA ENGINEERING S.p.A. – mandante, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. – mandante (Soggetto realizzatore);
 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – Capogruppo, UBI LEASING S.p.A. – mandante, ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a. – mandante, CREDEMLEASING S.p.A. – mandante, SARDALEASING S.p.A. – mandante, CREDITO VALTELLINESE s.c. – mandante (Soggetto finanziatore);
- con D.G.R. n. 56-1813 del 20.07.2015, ad oggetto: "Art. 22 della l.r. 23/08: attribuzione dell'incarico di responsabile del settore SC A1405A "Logistica, edilizia e sistemi informativi", articolazione della direzione A14000 "Sanità", alla dirigente regionale arch. Maria Luisa TABASSO", veniva individuato a far data dal 3 agosto 2015, nel dirigente regionale Arch. Maria Luisa TABASSO il Responsabile del Settore Regionale succitato;
- con D.G.R. n. 44-1923 del 27.7.2015 veniva conferito all'Arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di "responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della Struttura temporanea XST002 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", con decorrenza 3 agosto 2015;
- con D.G.R. n. 29-3690 del 25.7.2016 veniva disposto di riattribuire all'Arch. Maria Luisa TABASSO" anche la responsabilità *ad interim* della Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione - Responsabile del Procedimento;
- con D.G.R. n. 1-3915 del 13.9.2016 veniva, tra le diverse cose, stabilito che la Struttura Temporanea "Palazzo Uffici della Regione Piemonte – Fase di realizzazione" fosse incardinata nella Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – A11000 – con sede in Torino – Piazza Castello, 165;

- prima dell'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa Coopsette Capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria intervenuta in data 30.10.2015, con Determinazioni Dirigenziali della Struttura *"Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione"* n. 687/ ST0701 del 03.08.2012 (variante 1), n. 110/STS102 del 23.12.2013 (variante migliorativa), n. 116/STS102 del 01.08.2014 (variante 2), n. 168/STS102 del 28.11.2014 (approvazione revisioni 11 e 12 del CSE), n. 228/XST002 del 15.09.2015 (variante 3) venivano approvate apposite perizie suppletive e di variante ex art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. a seguito delle quali l'importo dell'appalto veniva rideterminato in complessivi 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;
- con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Mandataria dell'A.T.I. Coopsette Soc. Coop., con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori e, ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 267/1942 ss.mm.ii., la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;
- con nota prot. n. 163/15 del 30.11.2015 l'impresa C.M.B. provvedeva all'inoltro dell'Atto 30.11.2015 – rep. n. 13608 – n. 6752 raccolta - Notaio Patrizia Leccardi del Collegio Notarile di Milano, registrato a Milano l 30.11.2015 al n. 32784 serie 1T per il conferimento di mandato con rappresentanza esclusiva a CMB da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Capogruppo Mandataria) - UNIECO Soc. Coop – IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. E KOPA ENGINEERING s.p.a., *"per il completamento dell'Opera"* ... omissis.... *"nonché di altre prestazioni e attività che fossero ad esse affidate dal Committente, purchè strumentali, accessorie, connesse e/o complementari ai Lavori, ed ogni altro diritto ed azione derivante dalla realizzazione della parte di Opera da completare"*;
- con note prot. n. 28062/XST002 del 4.12.2015, n. 28647/XST002 del 15.12.2015, n. 29718/XST002 del 29.12.2015 e n. 3268/XST002 del 12.2.2016, n. 6715/XST002 del 24.03.2016, 4600/XST009 del 13.2.2017 veniva richiesta documentazione integrativa al suddetto atto, ai fini delle verifiche d'ufficio della Stazione Appaltante, circa il possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria da parte delle imprese raggruppate in merito alle lavorazioni contrattuali ancora da eseguire, preordinate all'adozione di possibile specifico provvedimento amministrativo di presa d'atto del soggetto realizzatore dell'appalto in oggetto, con contestuali disposizioni alla Direzione Lavori per la redazione della consistenza dei lavori eseguiti a tutto il 30.10.2015 (data di emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del provvedimento di messa in liquidazione coatta dell'impresa Coopsette soc. coop. Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dell'appalto di cui all'oggetto);
- stante l'intervenuta emanazione del sopra richiamato Decreto Ministeriale n. 541 del 30.10.2015 e gli effetti prodotti dall'intervenuta procedura concorsuale sul mandato con rappresentanza esclusiva in origine conferito alla Società Coopsette Soc. Coop. e pertanto sull'appalto di cui trattasi, e data l'assenza di riscontro da parte delle imprese costruttrici a quanto più volte sollecitato con le sopra richiamate istanze della Stazione Appaltante, quale documentazione imprescindibile all'avvio delle preliminari verifiche in capo alla Committente dei requisiti di qualificazione per la prosecuzione del rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti *ex lege*, adeguati alle prestazioni ancora da eseguirsi, la Stazione Appaltante risultava impossibilitata a procedere all'adozione del provvedimento di approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4 presentata dal Direttore dei Lavori, e conseguentemente alla correlata tempestiva ripresa delle lavorazioni oggetto del verbale di sospensione parziale dei lavori n. 7, con avvio di tutte le forniture e gli interventi oggetto della variante medesima;
- in data 9.5.2016 la mandante KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6 c.c. (Rogito Notaio Anna Colombo di Torino del 10.2.2016), presentava ricorso ex art. 161, comma sesto, LF (Concordato preventivo n. 18/2016) e successivamente in data 13 settembre 2016, presentava domanda per essere ammessa alla procedura di concordato liquidatorio ex art. 161 LF e ss. con vendita di tutta l'azienda e dei cespiti, del magazzino, dei crediti ecc., procedura alla quale KOPA veniva ammessa con decreto del Tribunale di Torino n. 18 del 19 ottobre 2016;
- in data 19.3.2017 la Società C.M.B. trasmetteva copia dell'atto n. 277511/44826 del 24.01.2017 Notaio

Paolo Vincenzi di Carpi - acclarato al prot. n. 8735/XST009 del 20.3.2017, di scioglimento unilaterale del mandato conferito in data 30.11.2015 a C.M.B. da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA con atto a rogito Notaio Patrizia Leccardi di Milano ai nn. 13608/6752 di racc.;

- a seguito di Decreto del Tribunale di Reggio Emilia in data 29.3.2017 di improcedibilità del ricorso promosso il 10.01.2017 dalla Società UNIECO COOP. per concordato preventivo ex art. 161 L.F., il Ministero per lo Sviluppo Economico con proprio Decreto n. 161 del 7.4.2017 disponeva la Liquidazione Coatta Amministrativa della Società UNIECO COOP., con conseguente perdita dei requisiti necessari per l'esecuzione di lavori pubblici;

- la Società C.M.B. soc. coop. trasmetteva in data 10.4.2017 Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, con il quale è stato conferito mandato speciale, gratuito ed irrevocabile alla Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) da parte della Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), quale mandataria per costituire una A.T.I. di tipo misto;

- in data 8.6.2017, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2-5141 del 7.6.2017 per le motivazioni riportate nei provvedimenti di Giunta Regionale cui si fa rinvio, veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) – Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante), ricostituita per la realizzazione della nuova Sede Unica, addendum contrattuale al contratto d'appalto per il completamento dell'opera regionale ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.: Atto Aggiuntivo, Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427;

- in data 22.6.2017 veniva sottoscritto il Verbale di ripresa dei lavori, a firma del Direttore dei lavori all'epoca in carica e della neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, in esecuzione della D.G.R. 2-5298 del 6.7.2017, risultando dimissionario il funzionario regionale in allora Direttore dei lavori pro tempore, veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico di Direzione Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;

- con DD.GG.RR. n. 1-5760 del 10.10.2017, n. 63-8215 del 20.12.2018, n. 33-879 del 23.12.2019, n. 35-1561 del 19.6.2020, n. 56-2403 del 27.11.2020, n. 69-4437 del 22.12.2021 la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio veniva autorizzata a stipulare con SCR Piemonte S.p.A, secondo gli indirizzi impartiti da tali provvedimenti deliberativi, Addendum Convenzionali integrativi, poi approvati con apposite determinazioni dirigenziali di tale Direzione, in ordine all'implementazione delle professionalità componenti l'Ufficio di Direzione Lavori dell'appalto per la realizzazione della Nuova Sede Unica e alla rideterminazione della durata, del piano di lavoro e dei costi derivanti dallo svolgimento dell'incarico per effetto delle sopravvenute circostanze impreviste emerse relativamente ai lavori di cui trattasi con l'inclusione delle attività di D.L. del distinto intervento di opere di ripristino di vizi e non conformità di opere realizzate presso il Palazzo unico in costruzione in Cat. OS18 ad opera di altra impresa appaltatrice individuata in esito a procedura di evidenza pubblica e, in ultimo, attività tecniche e specialistiche accessorie supplementari ai fini del collaudo tecnico amministrativo, statico e dell'agibilità del complesso edilizio;

- con D.G.R. n. 38-5422 del 24.07.2017 veniva riattribuito con decorrenza 3.8.2017 all'Arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di "responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della Struttura temporanea XST009 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione";

- con D.G.R. n. 27-7353 del 03.08.2018, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 23/2008 e dei relativi criteri applicativi di cui alla D.G.R. n. 29-9649 del 22.09.2008 e s.m.i., la dirigente regionale Arch. Maria Luisa TABASSO veniva assegnata alla Struttura temporanea XST009 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione".

- con Deliberazione n. 4-439 del 29.10.2019 di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., la Giunta Regionale istituiva, tra le diverse cose, la Struttura regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT" regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della

Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”, articolazione della Direzione A11000 “Risorse finanziarie e patrimonio”;

- con D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 veniva deliberato di attribuire all’Ing. Anna Maria FACIPIERI l’incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”, istituita con DGR n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 “Risorse finanziarie e patrimonio”, considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

- a seguito della ripresa dei lavori ad opera della ricostituita ATI Appaltatrice CMB – IDROTERMICA nel corso dei lavori venivano approvate n. 218/XST09 del 26.5.2017 (variante 4) , n. 125/XST09 del 15.3.2018 (variante 6), n. 1045/XST009 del 30 dicembre 2019 (variante 7), n. 464/XST024 del 09.09.2020, della Struttura “*Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione* in ultimo, con la Determinazione Dirigenziale n. 342/XST024 del 07.06.2021 la perizia suppletiva e di variante n. 9, e il relativo cronoprogramma dei lavori, con conseguente rideterminazione dell’importo contrattuale in complessivi euro 236.639.901,64, di cui euro 228.183.210,60 per lavori al netto del ribasso, euro 631.943,84 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 46) e euro 7.824.747,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d’appalto di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 7 – 4281 del 10.12.2021 veniva istituita la Struttura XST030 – Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione” in sostituzione della Struttura Temporanea XST024 – Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT” a decorrere dal 4 aprile 2022 di cui al responsabile della predetta struttura, Ing. Anna Maria Facipieri, competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

- con Determinazione n. 296/XST030 del 20.5.2022 veniva, fra le diverse cose, disposto di prendere atto della determinazione n. 2a del Collegio Consultivo Tecnico, di cui all’art. 6, c. 6 , della Legge 11.9.2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii. e successivo D.L. n. 77/2021 convertito, con modifiche, con L. n. 108/2021, e di approvare la conseguente maggiore spesa d’appalto, al netto del ribasso d’asta, di complessivi euro 723.095,22, oltre IVA di euro 159.080,95 o.f.e. pari a euro 882.176,17 o.f.c., quale somma riconoscibile alla suddetta A.T.I. Appaltatrice dei lavori a definizione di disputa tra le parti per l’esecuzione di lavori di sostituzione delle piastrelle Monotile - Serie Tecnika “Le Pietre” con piastrelle Marazzi, nelle zone degli sbarchi ascensori e nei c.d. connettivi della torre, ad esclusione dei locali tecnici in esecuzione di lodo contrattuale ex artt. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e s.m.i. e 808 ter c.p.c. Arbitrato irrituale ivi richiamato con conseguente rideterminazione dell’importo dei lavori in complessivi euro 237.362.996,86 di cui euro 228.906.305,82 per lavori al netto del ribasso, euro 631.943,84 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 46) e euro 7.824.747,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d’appalto di cui trattasi;

- con Determinazione n. 459/A11000 del 22.7.2022 veniva disposto di prendere atto, per le motivazioni indicate del provvedimento, delle vicende, ex art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., di alcune Mandanti dell’A.T.I. finanziatrice e, conseguentemente, della nuova composizione dell’A.T.I. relativa al soggetto finanziatore del contratto di cui all’Atto scrittura privata autenticata del 22.7.2021 repertorio n. 6535 Raccolta n. 4575 Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011 di cui a scrittura privata autenticata del 30.5.2011 repertorio n. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli in Torino fra la Regione Piemonte e l’A.T.I. di Banche Finanziatrici per il leasing in costruendo del nuovo Palazzo della Regione Piemonte come di seguito riportato:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. Mandataria Capogruppo (con sede legale in Siena Via Aldo Moro n. 11/13 - C. Fiscale 92034720521), INTESA SANPAOLO S.p.A. (mandante), ICCREA BANCA IMPRESA S.p.A. (mandante), CREDEMLEASING S.p.A. (mandante), SARDALEASING S.p.A. (mandante), CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA S.r.l (mandante) (soggetto finanziatore);

- i lavori per la realizzazione mediante leasing in costruendo del nuovo complesso amministrativo-istituzionale ad opera dell’A.T.I. di imprese esecutrici sono stati ultimati (a meno di una parte denominata Ex Asilo del fabbricato Centro Servizi) in data 29.07.2022, come confermato dalla documentazione d’appalto agli atti della Struttura Temporanea XST030 così come riportato dal Certificato di Ultimazione Lavori redatto dalla Direzione Lavori in data 26.08.2022, che assegnava, ex art. 172, comma 2 D.P.R. n. 554/1999 s.m.i., ulteriori sessanta giorni per il completamento di lavori di dettaglio, fissando il termine finale

ultimativo del 27.09.2022;

- in data 31.1.2023 è stato sottoscritto verbale di consegna anticipata del complesso regionale (a meno di una parte denominata Ex Asilo del fabbricato Centro Servizi) ex art. 200 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 554/1999 e ex art. 44 del Contratto d'Appalto del 30.5.2011 e sono tuttora in corso gli adempimenti della Direzione Lavori per la contabilizzazione finale dell'opera e il conseguente collaudo tecnico amministrativo.

Atteso che:

- in relazione al suddetto appalto dei lavori per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte nell'area sita nel Comune di Torino (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) in merito alle riserve d'appalto riguardanti il periodo anteriore alla messa in Lca (del 30.10.2015) della Società Cooperativa COOPSETTE S.p.A., mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto, tale Società Capogruppo iscriveva e quantificava negli atti contabili sino a tutto il 21° S.A.L. n. 12 riserve per un importo complessivo di € 42.215.458,57, riaggiorate con nota del 13.12.2016, acclarata al prot. n. 47342/XST009 del 15.12.2016, sottoscritta dalle imprese esecutrici Coopsette Soc. Coop. in LCA, CMB Soc. Coop., UNIECO Soc. Coop., IDROTERMICA Soc. Coop., KOPA Engineering S.p.A. in liquidazione, in complessivi € 65.932.267,23.= oltre interessi e rivalutazione monetaria per il riconoscimento delle somme quantificate nelle suddette riserve d'appalto da 1 a 12;

- con nota prot. n. 78/17AL del 08.06.2017, acclarata al prot. n. 18099/XST009 del 09.06.2017, l'impresa C.M.B. soc. coop capogruppo dell'A.T.I. firmataria dell'atto aggiuntivo 08.06.2017 con IDROTERMICA soc. coop. mandante, inoltrava "*ritrascrizione*" delle n. 12 riserve con contestuale "*correzione economica*" della riserva n. 11 da cui deriva la rideterminazione in € 68.216.113,96.= dell'importo delle n. 12 riserve;

- in data 12.7.2019 la Soc. Coop. COOPSETTE in Lca. (R.G. 19389/2019), l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop. (R.G.19255/2019) e UNIECO in Lca (R.G. 19189/2019) ai fini del riconoscimento delle somme quantificate nelle riserve d'appalto da 1 a 12, attinenti alla prima fase di esecuzione dei lavori che la Società Coop. COOPSETTE S.p.A., mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto, aveva iscritto e quantificato negli atti contabili sino a tutto il 21° S.A.L., notificavano Atti di citazione contro la Regione Piemonte per veder condannare la Regione Piemonte al pagamento di somme per complessivi € 64.587.968,54 o di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia, da maggiorare di IVA, se dovuta, rivalutazione monetaria e interessi, anche anatocistici, secondo le rispettive richieste determinate in funzione delle quote di partecipazione all'A.T.I. aggiudicataria delle varie Imprese Attrici (COOPSETTE (53,83%) per totali € 35.492.059,00, di CMB - IDROTERMICA (21,05%+ 2,04%) rispettivamente per totali € 13.878.742,25 e per totali € 1.345.018,27 e di UNIECO (21,04%) per totali € 13.872.149,02;

- per le ragioni esplicitate dalla Regione negli atti di causa in merito alle pretese delle Imprese Costruttrici di cui ai relativi Atti di citazione, con DD.GG.RR., a cura del Settore Avvocatura, nn. 13-448 del 29.10.2019, 12-447 del 29.10.2019, 14-449 del 29.10.2019, la Giunta regionale autorizzava il Presidente della Regione Piemonte alla costituzione nei suddetti giudizi, rubricati ai numeri R.G. 19189/2019, 19255/2019, 19389/2019 avanti il Tribunale di Torino, e alle conseguenti attività processuali, a tutela dell'interesse dell'Ente, per respingere le richieste delle Parti e per l'eventuale proposizione di domande riconvenzionali nonché l'eventuale chiamata in causa di terzi ai sensi dell'art. 269 c.p.c.;

- a seguito della suddetta autorizzazione, la Regione Piemonte si costituiva in giudizio con comparse di costituzione e risposta depositate in Tribunale il 19.11.2019 per respingere in toto le pretese delle parti attrici eccependo nel contempo l'esistenza di vari controcrediti della Regione vantati nei confronti delle parti attrici, quali ad esempio i crediti della Regione connessi ai danni dell'opera per difetti di delaminazione alle pareti vetrate delle facciate continue V1 e V2 della Torre per lavorazioni eseguite in categoria OS18 ascrivibili alla Società Coopsette unica società qualificata in detta categoria per la dimensione c.d. *verticale* dell'appalto, ad ulteriori crediti della Regione per danni patiti per vizi e non conformità di altre lavorazioni eseguite in categoria OS18 (non afferenti i difetti di delaminazione alle pareti vetrate delle facciate continue V1 e V2 della Torre) parimenti ascrivibili alla Società Coopsette, nonché ai crediti della Regione per danni per inadempimenti di tutte le varie Imprese Costruttrici, così come evidenziati dalla Direzione Lavori in ordine alla contabilità dei lavori a tutto il S.A.L. 21 (a tutto il 15.6.2015), quali fatti estintivi totali o parziali dei crediti vantati dalle stesse verso la Regione, e la riunione dei suddetti procedimenti giudiziari;

- costituendosi in giudizio, la Regione Piemonte chiedeva pertanto il rigetto delle domande avversarie, eccependo anche la compensazione con propri crediti dell'importo di € 2.850.364,21 nei confronti

dell'Unieco Sc in Lca., di € 2.851.592,26 nei confronti della CMB Muratori e Braccianti di Carpi Sc, di € 277.008,83 nei confronti dell'Idrotermica Coopsette Sc e di € 17.067.288,30 nei confronti della Coopsette Sc in L.C.A.;

- il Giudice provvedeva a riunire i suddetti giudizi al giudizio contrassegnato al numero di R.G. 19189/2019 e successivamente, esaminate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c delle parti del giudizio, disponeva la nomina del C.T.U.;

- con Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2020, n. 5-1907, a cura del Settore Advocatura, veniva deliberato di nominare, consulente tecnico di parte (CTP) della Regione Piemonte ex art. 201 c.p.c. nei giudizi rubricati ai numeri R.G. 19189/2019, 19255/20219, 19389/2019 così riuniti al numero di R.G. 19189/2019 avanti il Tribunale delle Imprese di Torino - Sez. I civile;

- il CTU nominato nella causa di cui trattasi nella propria relazione finale del 25.10.2021, per le considerazioni e valutazioni ivi espresse, a fronte delle riserve da 1 a 12 iscritte negli atti contabili e delle somme richieste dalle suddette Imprese esecutrici nella vertenza civile di cui trattasi per complessivi € 64.587.968,54 o di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia, da maggiorare di IVA, se dovuta, rivalutazione monetaria e interessi, riteneva parzialmente accoglibili le riserve nn. 5, 9, 10, 11 per l'importo totale di € 6.341.000,00;

atteso che con comunicazione via posta elettronica del 2.3.2023 il Settore Advocatura in merito a tale vertenza ha inviato alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio la sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, depositata il 16.2.2023, del Tribunale Ordinario - Sezione specializzata in materia di Impresa di Torino;

vista la suddetta sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, depositata il 16.2.2023, la quale, condividendo le osservazioni e le quantificazioni operate dal CTU a parziale riconoscimento del fondamento delle riserve n. 5, 9, 10, 11 per l'importo complessivo della somma di € 6.341.000,00, ha disposto il conseguente accertamento, in applicazione delle percentuali indicate in precedenza di partecipazione di alcune Imprese già facenti parte dell'A.T.I. originaria aggiudicataria dell'appalto disciolta a seguito della messa in Lca della mandataria Coopsette, di un credito di € 1.334.146,40 per l'Unieco Sc in Lca (21,04%), di € 1.334.780,50 per la CMB Muratori e Braccianti di Carpi Sc (21,05%), di € 129.356,40 per l'Idrotermica Sc (2,04%) e di € 3.413.360,30 per la Coopsette Sc in Lca (53,83%), oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale (18.7.2019) al saldo e alle spese legali, e ha rigettato le eccezioni di compensazione crediti, istanze e deduzioni della convenuta Regione Piemonte;

visto, in particolare, il dispositivo della suddetta sentenza con la quale, nella succitata causa civile Nrg 19189/2019, a cui sono state riunite quelle Nrg 19255/2019 e 18389/2019, il Tribunale di Torino, ha così stabilito:

“Definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

condanna la Regione Piemonte a pagare all'Unieco Sc in Lca € 1.334.146,40, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo;

condanna la Regione Piemonte a pagare alla Cmb Muratori e Braccianti di Carpi Sc € 1.334.780,50, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo;

condanna la Regione Piemonte a pagare all'Idrotermica Sc € 129.356,40, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo;

condanna la Regione Piemonte a pagare alla Coopsette Sc in Lca € 3.413.360,30, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo;

omissis

omissis

omissis

condanna la Regione Piemonte a rimborsare all'Unieco Sc in Lca le spese di lite, liquidate in € 29.349,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;

condanna la Regione Piemonte a rimborsare alla Cmb Muratori e Braccianti di Carpi Sc e all'Idrotermica Coopsette Sc le spese di lite, liquidate in € 29.349,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;

condanna la Regione Piemonte e omissis, solido tra loro, nella misura, rispettivamente, di 9/10 e di 1/10, a rimborsare alla Coopsette Sc in Lca le spese di lite, liquidate in € 38.210,00 per compenso, oltre contributo

*unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
pone le spese della consulenza tecnica a carico delle attrici, in solido tra loro, nella misura di ½ e della Regione Piemonte nella misura di ½.*

vista la comunicazione del 10.3.2023 con la quale il Settore Advocatura ha precisato agli Uffici di competenza della Direzione Risorse Finanziarie che la sentenza del Tribunale di Torino n. 677/2023, pubblicata il 16.2.2023, che ha condannato la Regione Piemonte al pagamento delle evidenziate oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale (18.7.2019) al saldo, è esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. a far data dalla pubblicazione, salvo che il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione, ne sospenda l'esecuzione quando sussistono gravi e fondati motivi anche in relazione alla possibilità di insolvenza delle parti (art. 283 c.p.c);

considerato pertanto che tale sentenza di condanna depositata in data 16.2.2023 è provvisoriamente esecutiva sin dal primo grado, che l'eventuale sua impugnazione giudiziale da parte della Regione ai sensi di legge non comporta di per sé la sospensione dell'efficacia della sentenza né, ad esempio, ai fini della decorrenza degli interessi legali disposti dalle domande giudiziali al saldo, e neppure, allorquando verrà apposta la c.d. *formula esecutiva* alla sentenza, ai fini del recupero forzoso delle somme riconosciute trascorso il termine, di cui all'art. 14 *“Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni”* del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva;

atteso che nella suddetta comunicazione del 10.3.2023 il Settore Advocatura ha altresì precisato che le spese legali quantificate nella sentenza (comprehensive di onorari dei legali controparte come da liquidazione del Giudice, contributi unificati e metà della C.T.U), sono da liquidarsi previa richiesta da parte dei rispettivi legali di controparte, al momento non pervenuta, e che al pagamento delle spese legali, comprese le spese di CTU, provvederà l'Avvocatura con il capitolo ad esse dedicato;

preso atto che la citata sentenza, nel riconoscere la debenza delle suddette somme della Regione Piemonte in favore delle varie Imprese Costruttrici dell'appalto in argomento, ha disposto la decorrenza degli interessi legali dalla data delle domande giudiziali del 18.7.2019 al saldo;

considerato che, come da corrispondenza agli atti, la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha richiesto all'Avvocatura regionale valutazioni e chiarimenti in merito alla parte della sentenza che attiene al rigetto di controcrediti della Regione Piemonte verso la Società Coopsette in Lca;

visto il parere dell'Avvocatura regionale, acquisito al prot. n. 23197/A11000 del 5.4.2023 circa i rischi di causa in merito all'eventuale impugnazione di capo della sentenza relativo al rigetto dell'eccezione di compensazione della Regione Piemonte di alcuni controcrediti della medesima nei confronti di COOOOPSETTE in Lca con i crediti di tale Società verso la Regione per effetto della citata sentenza a parziale riconoscimento delle riserve nn. 5, 9, 10, 11 per la quota parte COOPSETTE;

atteso che con nota prot. n. 22253/A11000 del 31.3.2023 la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha comunicato alle Imprese CMB s. coop., IDROTERMICA S. Coop., UNIECO S. Coop. in Lca che, al fine di interrompere il decorso degli interessi legali già maturati dalle domande giudiziali del 18.7.2019 e maturandi ed evitare l'aggravio di ulteriori oneri e vincoli a carico dell'Ente, avrebbe dato corso alle procedure previste per la corresponsione ai suddetti Soggetti delle somme in punto capitale ed interessi legali, senza che ciò costituisca in alcun modo acquiescenza o accettazione della Regione ai contenuti della pronuncia del Collegio e con riserva di adire i Giudici competenti per far valere i propri diritti ed interessi e contestualmente ha comunicato che avrebbe provveduto al pagamento a favore delle stesse, ferma restando la necessità di preventiva tempestiva acquisizione di formali indicazioni e documentazione in merito ai conti correnti dedicati sui quali effettuare gli accrediti delle somme in punto capitale ed interessi legali stabilite dalla suddetta sentenza provvisoriamente esecutiva;

vista la successiva nota prot. n. 23810/A11000 del 6.4.2023 con la quale la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, non avendo ricevuto da dette Società le indicazioni richieste ai fini del pagamento delle somme

stabilite dalla sentenza in favore delle stesse, ha rinnovato la richiesta di fornire, entro un giorno dal ricevimento a mezzo PEC della nota, e pertanto entro la data del 7.4.2023, formale riscontro a riguardo evidenziando che, stante la succitata nota del 31.3.2023, la comunicazione del 6.4.2023 veniva inviata a valere quale conferma di offerta *informale* di pagamento ai sensi e per gli effetti liberatori da ogni mora del debitore di cui all'art. 1220 C.C.;

atteso che:

- da parte della Società IDROTERMICA alla data del 7.4.2023 non risultava pervenuto riscontro in merito alle indicazioni e alla documentazione richiesta dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio con la succitata corrispondenza.

- era invece pervenuta agli atti della suddetta Direzione in data 06.04.2023 comunicazione, acquisita in pari data al prot. n. 23881/A11000, con la quale TORREREGIONEPIEMONTE SCARL in liquidazione richiedeva alla Regione che a riguardo delle somme riconosciute dalla Sentenza in oggetto a favore di IDROTERMICA Soc.Coop. e UNIECO Soc.Coop. in Lca, in parziale accoglimento delle riserve nn. 5, 9, 10, 11, venisse disposto il pagamento su conto corrente dedicato di TORREREGIONEPIEMONTE SCARL in liquidazione rappresentando che tale Sentenza ha riconosciuto la validità delle cessioni dei crediti di IDROTERMICA Soc.Coop. e UNIECO Soc.Coop. in Lca in favore di TORREREGIONEPIEMONTE SCARL in liquidazione e di accordo stipulato con UNIECO in Lca;

- in data 07.04.2023 era invece pervenuta difforme missiva del 07.04.2023, acquisita in pari data al prot. n. 23957/A11000, da parte della Società UNIECO Coop. in Lca con la quale veniva comunicato alla Regione proprio conto corrente dedicato su cui effettuare il pagamento della somma stabilita dalla Sentenza per la quota di sua spettanza;

- tenuto conto di tutto quanto sopra, con nota prot. n. 24035/A11000 del 7.4.2023 la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha trasmesso ulteriore comunicazione alle Imprese esecutrici con la quale:

- ° ha richiesto ad IDROTERMICA Soc.Coop. e UNIECO in Lca la trasmissione di formale espressione di assenso a che la Regione per le somme stabilite dalla Sentenza a favore di UNIECO Coop. in Lca e IDROTERMICA COOP Soc. Coop. provveda a disporre il pagamento, anziché in favore di tali Imprese come previsto dal dispositivo della Sentenza, sul conto indicato intestato a TORREREGIONEPIEMONTE SCARL in liquidazione per effetto della validità delle cessioni in suo favore dei crediti di IDROTERMICA Soc.Coop. e UNIECO in Lca riconosciute dalla citata Sentenza o, se diversamente ritenuto, la trasmissione di espresso diniego all'ipotesi prospettata dalla Società consortile esecutrice nella menzionata lettera. In tale secondo caso alla Società IDROTERMICA Soc.Coop, che non aveva a tale data fatto pervenire alcuna corrispondenza in merito all'oggetto, veniva richiesto di trasmettere, come già richiesto, comunicazione con indicazione del proprio Conto dedicato per il pagamento della somma stabilita dalla Sentenza per la quota di sua spettanza.

- ° ha invece richiesto alla Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (cg) CMB Soc. Coop di voler far pervenire, a sostituzione della documentazione trasmessa in data 06.04.2023, acquisita al prot. n. 23885/A11000 del 07.04.2023, conto dedicato non in qualità di Mandataria dell'A.T.I. CMB Soc. Coop. – IDROTERMICA COOP Soc. Coop, tenuto conto che trattasi di somme a titolo risarcitorio distintamente riconosciute dalla citata sentenza in favore di varie Imprese esecutrici per le quote di relativa spettanza e considerato inoltre che le somme riconosciute a IDROTERMICA COOP Soc. Coop da detta pronuncia sono oggetto di cessione crediti a favore di TORREREGIONEPIEMONTE SCARL in liquidazione la cui validità è stata accertata dalla medesima sentenza.

- ° ha precisato che, stante la citata corrispondenza della Regione del 31.3.2023 e del 06.04.2023, a valere offerta *informale* di pagamento ai sensi e per gli effetti liberatori da ogni mora del debitore di cui all'art. 1220 C.C., la Direzione regionale medesima, ad avvenuta acquisizione dei formali espressi chiarimenti e della documentazione richiesta alle Società in indirizzo, avrebbe dato seguito alle procedure per i pagamenti delle somme stabilite in punto capitale e in punto interessi legali calcolati sino alla data del 07.04.2023;

atteso altresì:

- che la società IDROTERMICA COOP Soc. Coop. con lettera via PEC del Legale Rappresentante prot. n. 29 del 12.4.2023, acquisita al prot. n. 00024704 del 13.04.2023, ha confermato alla Regione Piemonte che gli importi derivanti dalla Sentenza di competenza di IDROTERMICA vengano accreditati su conto corrente dedicato indicato da TRP Scarl in liquidazione come indicato da relativa comunicazione del 6.4.2023;

- che la Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (cg) CMB Soc. Coop con lettera

via PEC prot. n. 73/23 del 12.4.2023, acquisita al prot. n. 00024965 del 13.04.2023 ha trasmesso suo proprio conto dedicato (non associato alla sua qualità di mandataria dell'A.T.I. CMB- IDROTERMICA);

- con nota prot. n. 26124/A11000 del 19.4.2023 la Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio, nel sollecitare a UNIECO Coop. in Lca formale riscontro all'ultima nota prot. n. 24035/A11000 del 07.04.2023, ha rinnovato al Commissario Liquidatore di tale società in Lca la richiesta di trasmettere formale espressione di assenso a che la Regione per le somme stabilite dalla Sentenza a favore di UNIECO Coop. in Lca provveda a disporre il pagamento, anziché in favore di tale Impresa come previsto dal dispositivo della Sentenza, sul conto indicato intestato a TORREREGIONEPIEMONTE SCARL in liquidazione per effetto della validità della cessione in suo favore dei crediti di UNIECO in Lca riconosciuta dalla citata Sentenza esibendo in tal caso copia dell'accordo in tal senso intervenuto con la Società consortile approvato dagli Organi competenti della Procedura di Lca o, se diversamente ritenuto, la trasmissione di espresso diniego all'ipotesi prospettata dalla Società consortile esecutrice nella sua lettera del 6.4.2023 indirizzata per conoscenza altresì al Commissario liquidatore. Con la medesima lettera la Regione ha specificato che, in assenza di riscontro alla nota a mezzo PEC entro la data del 21 Aprile c.a, avrebbe proceduto, come stabilito dalla Sentenza in oggetto, ad approvare e pagare in favore di Unieco Sc in Lca la spesa della somma di € 1.334.146,40 in punto capitale oltre interessi legali con accredito sul relativo conto dedicato comunicato dal Commissario Liquidatore con nota via PEC del 07.04.2023;
- con la suddetta nota del 19.4.2023 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, stante la citata corrispondenza inviata dalla Regione con note del 31.3.2023, del 06.04.2023, a valere quale offerta *informale* di pagamento ai sensi e per gli effetti liberatori da ogni mora del debitore di cui all'art. 1220 C.C., come già comunicato con nota del 07.04.2023 veniva confermato che la Regione avrebbe dato seguito alle procedure per il pagamento a favore di detta Società UNIECO Soc. Coop. in Lca delle somme stabilite in punto capitale e in punto interessi legali calcolati sino alla data del 07.04.2023;
- la Società UNIECO Coop. in Lca con PEC del 4.5.2023, acclarata in pari data al prot. n. 28540, ha confermato alla Regione Piemonte il conto dedicato di UNIECO in Lca su cui effettuare il pagamento delle somme di sua spettanza per poi provvedere dopo l'incasso al pagamento di quanto ricevuto a favore della Consortile TORREREGIONEPIEMONTE SCARL in liquidazione;

ritenuto conseguentemente di procedere ad approvare e pagare in favore di Unieco Sc in Lca la spesa della somma di € 1.334.146,40 in punto capitale oltre interessi legali con accredito sul relativo conto dedicato comunicato da UNIECO in Lca con le note citate;

considerato poi che la possibile presa d'atto da parte della Regione Piemonte degli accordi intervenuti fra la Società IDROTERMICA COOP Soc. Coop e TorreregionePiemonte SCARL in liquidazione in ordine alla cessione dei crediti in argomento della Società IDROTERMICA COOP Soc. Coop in favore della suddetta società consortile TorreregionePiemonte SCARL in liquidazione, di cui la succitata Sentenza ha accertato la validità nei confronti della suddetta Impresa, non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione debitrice e non sono quindi ravvisabili motivi ostativi alla presa d'atto degli accordi fra tali Imprese in merito alla stessa;

reputato a riguardo di prendere atto degli accordi intervenuti fra la Società IDROTERMICA COOP Soc. Coop. e TorreregionePiemonte SCARL in liquidazione risultanti dalla citata comunicazione via PEC dell'11.4.2023 di IDROTERMICA COOP Soc. Coop. alla Regione Piemonte e, pertanto, di disporre che le somme di competenza di IDROTERMICA in virtù della citata Sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, depositata il 16.2.2023, del Tribunale delle Imprese di Torino - Sez. I civile, vengano liquidate dalla Regione Piemonte alla Società IDROTERMICA COOP Soc. Coop (C. beneficiario 263023) con versamento alla Società cessionaria TorreregionePiemonte SCARL in liquidazione quale beneficiario amministrativo (cod. ben. Amm. **326485**) sul conto corrente dedicato indicato dalla società TorreregionePiemonte SCARL in liquidazione cessionaria dei crediti di IDROTERMICA oggetto della cessione crediti la cui validità è stata accertata con la medesima Sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023;

ritenuto, in considerazione di tutto quanto sopra, che, al fine di interrompere il decorso degli interessi legali già maturati dalle domande giudiziali del 18.7.2019 e maturandi ed evitare l'aggravio di ulteriori oneri e vincoli a carico dell'Ente, ivi inclusi quelli derivanti da eventuali recuperi forzosi, si darà corso alle procedure previste per la corresponsione da parte della Regione delle somme stabilite dalla suddetta sentenza unicamente in favore delle Imprese Costruttrici UNIECO S. Coop. in Lca, CMB Soc. Coop.,

IDROTERMICA COOP Soc. Coop e, per quanto di competenza dei crediti di IDROTERMICA oggetto di cessione crediti la cui validità é stata accertata dalla citata Sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023 del Tribunale delle Imprese di Torino - Sez. I civile con beneficiario amministrativo la società cessionaria TorrerregionePiemonte SCARL in liquidazione con sede in Milano (CAP 20121) Via Paleocapa, 1 (C.F./ P. IVA 02489830352 Codice Beneficiario amministrativo 326485) e così per l'importo complessivo di € 2.798.283,30 per somme pagabili a titolo risarcitorio in punto capitale in favore di tali Imprese in parziale accoglimento delle suddette riserve oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale (18.7.2019) alla data del 07.04.2023 per totali € 84.025,18 e così per complessivi € **2.882.308,48** come da Tabella dei conteggi agli atti del procedimento, senza che ciò costituisca in alcun modo acquiescenza o accettazione della Regione ai contenuti della suddetta pronuncia, e con riserva di adire i Giudici competenti per far valere i propri diritti ed interessi;

visto il Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Andrea Ganelli di Torino, tra l'A.T.I. dei soggetti finanziatori, in qualità di "concedente", MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. (capogruppo) e la REGIONE PIEMONTE, in qualità di "utilizzatore", e successivo Atto contrattuale, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 rep. n. 6535 Raccolta n. 4575, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 26.7.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T, il quale all'art. 1 DEFINIZIONI, fra le diverse cose, prevede:

"..... Pagamenti in Fase di Costruzione: Indica qualunque pagamento inerente l'Opera effettuato dalla Concedente su espressa autorizzazione dell'Utilizzatore al Soggetto realizzatore o a Terzi." "Oneri di Prelocazione": indica l'importo calcolato mediante l'applicazione a ciascun Pagamento in Fase di Costruzione, di un tasso di interesse pari all'Euribor rilevato due Giorni Lavorativi antecedenti la data di inizio del semestre solare (il 29 dicembre per i semestri dal 1 gennaio al 30 giugno, e il 28 giugno per i semestri dal 1 luglio al 31 dicembre) in corso al momento del suindicato pagamento, sommato algebricamente al Margine. Ove tale somma algebrica dia un risultato pari o inferiore a 0 (zero) non saranno dovuti dall'Utilizzatore Oneri di Prelocazione per il periodo in cui si verificherà tale risultato. L'interesse così calcolato si applicherà dalla data del Pagamento in Fase di Costruzione fino al termine del semestre solare in corso al momento di tale pagamento. Per i semestri successivi, il tasso di interesse sarà pari all'Euribor rilevato con le stesse modalità di cui sopra e si applicherà per l'intero semestre fino alla fine dell'intero semestre solare in cui cade la Data di Inizio della Locazione Finanziaria. Resta inteso che gli Oneri di Prelocazione così calcolati non matureranno a loro volta interessi e non saranno considerati Pagamenti in Fase di Costruzione..... omissis".

Visti l'art. 8 *Importo dei Lavori* e l'art. 13 *Corrispettivo* del succitato contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, come modificato dall'Atto integrativo del 26.7.2021, i cui contenuti disciplinano, rispettivamente, l'importo dei lavori del contratto d'appalto finanziato dall'A.T.I. di Banche Finanziatrici e le modalità di computo del canone semestrale di locazione finanziaria tenuto conto, fra il resto, dell'importo dei lavori di cui al menzionato art. 8 del contratto stesso e dei correlati pagamenti in fase di costruzione effettuati dall'A.T.I. di Banche finanziatrici dietro autorizzazione del Soggetto Utilizzatore Regione Piemonte ai sensi degli artt. 1 e 10 del Contratto di leasing;

considerato che, ai sensi dell'art. 10 del contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, l'A.T.I. di Banche Finanziatrice é tenuta a corrispondere le somme relative alle fatture degli Stati d'Avanzamento Lavori a condizione che siano emessi i Certificati di pagamento del R.U.P. e non già le somme derivanti da sentenze, lodi arbitrali, transazioni, accordi bonari etc. a definizione di controversie e dispute tra le parti insorte in corso di esecuzione del contratto fra la Stazione Appaltante e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori;

ritenuto, per tutto quanto rappresentato, che la Regione Piemonte debba procedere a corrispondere direttamente le specificate somme, stabilite dalla suddetta sentenza civile a parziale riconoscimento delle riserve nn. 5, 9, 10, 11, in favore delle suddette Imprese esecutrici già facenti parte dell'originaria compagine dell'A.T.I. Aggiudicataria dell'appalto in argomento;

dato atto che, sulla base degli impegni assunti con il Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Andrea Ganelli di Torino, tra l'A.T.I. dei soggetti finanziatori, in qualità di "concedente", MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. (capogruppo) e la REGIONE PIEMONTE, in qualità di "utilizzatore", e successivo Atto contrattuale, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 rep. n. 6535 Raccolta n. 4575, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 26.7.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T, l'ammontare della suddetta spesa complessiva é sostenibile e liquidabile direttamente dalla Regione Piemonte alle suddette Imprese quali somme stabilite in esito alla vertenza civile giudiziaria a definizione e parziale riconoscimento delle riserve d'appalto nn. 5, 9, 10, 11, le quali somme, secondo il combinato disposto degli artt. 1, 8 e 13 del contratto di leasing non entreranno a far parte dei pagamenti effettuati in fase di esecuzione dall'A.T.I. di Banche Finanziatrici e, pertanto, non comporteranno variazione in aumento del canone di leasing e degli oneri di prelocazione;

vista la D.G.R. 38-6152 del 2.12.2022 *Approvazione linee guida per le attivita' di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017;*

ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra:

1. di prendere parzialmente atto, in ordine alla causa civile Nrg 19189/2019 a cui sono state riunite le cause Nrg 19255/2019 e 18389/2019, promosse da UNIECO Sc in Lca, CMB Muratori e Braccianti di Carpi Sc e IDROTERMICA Sc, COOPSETTE Sc in Lca per il riconoscimento per complessivi € 64.587.968,54 (o di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia, da maggiorare di IVA, se dovuta, rivalutazione monetaria e interessi) per le riserve da 1 a 12 iscritte negli atti contabili d'appalto, **della sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, depositata il 16.2.2023**, con la quale il **Tribunale Ordinario - Sezione specializzata in materia di Impresa di Torino - Sez. I civile**, condividendo le osservazioni e le quantificazioni operate dal CTU a parziale accoglimento del fondamento delle riserve n. 5, 9,10, 11 e rigettando le istanze, eccezioni di compensazione e deduzioni della convenuta Regione Piemonte nella suddetta vertenza, ha come di seguito disposto:

"Definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

condanna la Regione Piemonte a pagare all'Unieco Sc in Lca € 1.334.146,40, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo;

condanna la Regione Piemonte a pagare alla Cmb Muratori e Braccianti di Carpi Sc € 1.334.780,50, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo;

condanna la Regione Piemonte a pagare all'Idrotermica Sc € 129.356,40, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo;

condanna la Regione Piemonte a pagare alla Coopsette Sc in Lca € 3.413.360,30, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo;

omissis

omissis

omissis

condanna la Regione Piemonte a rimborsare all'Unieco Sc in Lca le spese di lite, liquidate in € 29.349,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;

condanna la Regione Piemonte a rimborsare alla Cmb Muratori e Braccianti di Carpi Sc e all'Idrotermica Coopsette Sc le spese di lite, liquidate in € 29.349,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;

condanna la Regione Piemonte e omissis, solido tra loro, nella misura, rispettivamente, di 9/10 e di 1/10, a rimborsare alla Coopsette Sc in Lca le spese di lite, liquidate in € 38.210,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;

pone le spese della consulenza tecnica a carico delle attrici, in solido tra loro, nella misura di ½ e della Regione Piemonte nella misura di ½. "

e, pertanto, con esclusione della parte della sentenza che attiene al rigetto dell'eccezione di

compensazione con controcrediti della Regione verso COOPSETTE in Lca con previsione del pagamento a tale Società (senza compensazione) della somma di € 3.413.360,30 (oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo), tenuto conto delle valutazioni in merito a tale capo della sentenza di cui al parere dell'Avvocatura regionale acquisito al prot. n. 23197/A11000 del 5.4.2023, con riserva delle possibili azioni dell'Ente a riguardo, per una conseguente spesa unicamente in favore delle restanti Imprese Costruttrici UNIECO in Lca, CMB Soc. Coop., IDROTERMICA Soc. Coop per € 2.798.283,30 per somme pagabili a titolo risarcitorio in punto capitale in favore di tali Imprese in parziale accoglimento delle suddette riserve oltre agli interessi legali quantificati in totali € 84.025,18 (come da Tabella dei conteggi interessi agli atti del procedimento) e così per complessivi € 2.882.308,48;

2. di prendere atto degli accordi intervenuti fra la Società IDROTERMICA COOP Soc. Coop. e TorreregionePiemonte SCARL in liquidazione risultanti dalla comunicazione via PEC dell'11.4.2023 di IDROTERMICA COOP Soc. Coop. alla Regione Piemonte e, pertanto, di disporre che le somme di competenza di IDROTERMICA in virtù della citata Sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, depositata il 16.2.2023, del Tribunale delle Imprese di Torino - Sez. I civile, vengano liquidate dalla Regione Piemonte alla Società IDROTERMICA COOP Soc. Coop (C.F. / P.IVA 03194070151 – C. beneficiario 263023) con versamento alla Società cessionaria TorreregionePiemonte SCARL in liquidazione quale beneficiario amministrativo (C.F. /P. IVA 02489830352 con sede in Milano (CAP 20121) Via Paleocapa, 1 - cod. ben. Amm. 326485) sul conto corrente dedicato indicato dalla società TorreregionePiemonte SCARL in liquidazione cessionaria dei crediti di IDROTERMICA oggetto della cessione crediti la cui validità è stata accertata con la medesima Sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023;

3. di finanziare, per le motivazioni di cui in premessa in parziale esecuzione della suddetta sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, depositata il 16.2.2023, del Tribunale Ordinario - Sezione specializzata in materia di Impresa di Torino - Sez. I civile, sul cap. 135555/2023 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 in favore delle sotto elencate Imprese la spesa complessiva di € 2.798.283,30 in punto capitale oltre agli interessi legali quantificati in complessivi € 84.025,18 (come da Tabella dei conteggi interessi agli atti del procedimento) pari a totali € 2.882.308,48 quali somme riconosciute a titolo risarcitorio in favore delle Imprese Costruttrici UNIECO in Lca, CMB Soc. Coop., IDROTERMICA Soc. coop nella causa civile Nrg 19189/2019, a cui sono state riunite le cause Nrg 19255/2019 e 18389/2019, in parziale accoglimento delle riserve d'appalto nn. 5, 9, 10, 11, facendovi fronte come di seguito indicato:

- impegno spesa totale di € **1.374.207,34** (€ 1.334.146,40 + interessi legali per € 40.060,94) sul cap. 135555/2023 in favore di Unieco Sc in Lca. Con sede in Reggio Emilia, via Meucci Ruini, 10 (C.F. /P. IVA 00301010351 - Cod. beneficiario 381130);
- impegno spesa totale di € **1.374.860,49** (€ 1.334.780,50 + interessi legali per € 40.079,99) sul cap. 135555/2023 in favore di CMB Muratori Sc e Braccianti di Carpi Sc con sede in Carpi (MO) Via Carlo Marx, 101 (C.F. / P. IVA 00154410369 – C. beneficiario 260712);
- impegno spesa totale di € **133.240,65** (€ 129.356,40 + interessi legali per € 3.884,25) sul cap. 135555/2023 in favore di Idrotermica sc (C.F. / P.IVA 03194070151 – C. beneficiario 263023) con beneficiario amministrativo TorreregionePiemonte SCARL in liquidazione con sede in Milano Via Palcocapa, 1 (C.F. /P. IVA 02489830352 - cod. ben. Amm. **326485**);

4. di dare atto che le transazioni elementari di cui ai suddetti impegni in favore delle suddette Imprese sono rappresentate nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento capitolo 135555 (annualità 2023) (fondi regionali, componente finanziata da Avanzo)

Missione Cod. 01

Programma Cod. 0103

COFOG Cod. 01.3

Transazione Unione EUR Cod.8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

P.d.C. finanziario U.1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso

Natura ricorrente Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario Cod. 3 - per le spese della gestione ordinaria della regione

5. di dare atto che tale spesa totale in favore delle suddette Imprese rientra fra le spese non frazionabili, in quanto spese obbligatorie e d'ordine;

6. di dare atto dell'inesistenza di oneri indiretti non compresi nello stanziamento, che gli impegni di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sul predetto capitolo 135555/2023 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

7. di dare atto che le somme indicate nella suddetta sentenza dovute dalla Regione a titolo di spese di lite e di compartecipazione alle spese per onorari CTU saranno corrisposte dal competente Settore Advocatura Regionale mediante i fondi di capitolo di propria pertinenza;

8. di dare atto che si darà corso alle procedure previste per la corresponsione alle Imprese Costruttrici UNIECO Soc. Coop. in Lca, CMB Soc. Coop., IDROTERMICA Soc. coop (per la quota di IDROTERMICA Soc. coop. con beneficiario amministrativo TORREREGIONEPIEMONTE SCARL in liquidazione) delle somme stabilite dalla suddetta sentenza senza che ciò costituisca in alcun modo acquiescenza o accettazione della Regione ai contenuti della suddetta pronuncia con riserva di adire i Giudici competenti per far valere i propri diritti ed interessi;

9. di dare atto che, sulla base degli impegni assunti con il Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Andrea Ganelli di Torino, tra l'A.T.I. dei soggetti finanziatori, in qualità di "concedente", MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. (capogruppo) e la REGIONE PIEMONTE, in qualità di "utilizzatore", e successivo Atto contrattuale, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 rep. n. 6535 Raccolta n. 4575, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 26.7.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T, l'ammontare della suddetta spesa complessiva è sostenibile e liquidabile direttamente dalla Regione Piemonte pro quota in favore delle specificate Imprese in quanto somme riconosciute dalla suddetta sentenza in esito a vertenza civile a titolo risarcitorio in parziale accoglimento delle citate riserve nn. 5, 9, 10, 11, le quali somme, secondo il combinato disposto degli artt. 1, 8 e 13 del contratto di leasing, non entreranno a far parte dei pagamenti effettuati in fase di esecuzione dall'A.T.I. di Banche Finanziarie e, pertanto, non comporteranno variazione in aumento del canone di leasing e degli oneri di prelocazione;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.";

vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30.01.2023 *"Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023"*;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. s.m.i. e il D.P.R. n. 554/199 s.m.i. applicabile all'appalto in oggetto;
- " il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- " la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.";
- la D.G.R. n. 3-6447 del 30.01.2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023".;
- la D.G.R. n. 7-411 del 13.10.2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006";
- " la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13/4/2000" come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- la D.G.R. n. 43 - 3529 in data 09.07.2021 Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2.12.2022 Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017;
- la L.R. n. 5 del 24 aprile 2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)";
- la L.R. n. 6 del 24 aprile 2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la D.G.R. 1-6763 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025".;

DETERMINA

per le motivazioni e considerazioni in premessa illustrate in ordine all'appalto dei lavori, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche ex art. 160-bis D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., del nuovo complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte realizzato in Torino, Via Nizza, 330 dall'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante), con sede in Via Vanzetti n. 1 a Forlì, in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427:

1. di prendere parzialmente atto, in ordine alla causa civile Nrg 19189/2019 a cui sono state riunite le cause Nrg 19255/2019 e 18389/2019, promosse da UNIECO Sc in Lca, CMB Muratori e Braccianti di Carpi Sc e IDROTERMICA Sc, COOPSETTE Sc in Lca per il riconoscimento per complessivi € 64.587.968,54 (o di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia, da maggiorare di IVA, se dovuta, rivalutazione monetaria e interessi) per le riserve da 1 a 12 iscritte negli atti contabili d'appalto, **della sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, depositata il 16.2.2023**, con la quale il **Tribunale Ordinario - Sezione specializzata in materia di Impresa di Torino - Sez. I civile**, condividendo le osservazioni e le quantificazioni operate dal CTU a parziale accoglimento del fondamento delle riserve n. 5, 9,10, 11 e rigettando le istanze, eccezioni di compensazione e deduzioni della convenuta Regione Piemonte nella suddetta vertenza, ha come di seguito disposto:

“Definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

condanna la Regione Piemonte a pagare all'Unieco Sc in Lca € 1.334.146,40, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo;

condanna la Regione Piemonte a pagare alla Cmb Muratori e Braccianti di Carpi Sc € 1.334.780,50, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo;

condanna la Regione Piemonte a pagare all'Idrotermica Sc € 129.356,40, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo;

condanna la Regione Piemonte a pagare alla Coopsette Sc in Lca € 3.413.360,30, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo;

omissis

omissis

omissis

condanna la Regione Piemonte a rimborsare all'Unieco Sc in Lca le spese di lite, liquidate in € 29.349,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;

condanna la Regione Piemonte a rimborsare alla Cmb Muratori e Braccianti di Carpi Sc e all'Idrotermica Coopsette Sc le spese di lite, liquidate in € 29.349,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;

condanna la Regione Piemonte e omissis, solido tra loro, nella misura, rispettivamente, di 9/10 e di 1/10, a rimborsare alla Coopsette Sc in Lca le spese di lite, liquidate in € 38.210,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;

pone le spese della consulenza tecnica a carico delle attrici, in solido tra loro, nella misura di ½ e della Regione Piemonte nella misura di ½. “

e, pertanto, con esclusione della parte della sentenza che attiene al rigetto dell'eccezione di compensazione con controcrediti della Regione verso COOPSETTE in Lca con previsione del pagamento a tale Società (senza compensazione) della somma di € 3.413.360,30 (oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo), tenuto conto delle valutazioni in merito a tale capo della sentenza di cui al parere dell'Avvocatura regionale acquisito al prot. n. 23197/A11000 del 5.4.2023, con riserva delle possibili azioni dell'Ente a riguardo, per una conseguente spesa unicamente in favore delle restanti Imprese Costruttrici UNIECO in Lca, CMB Soc. Coop., IDROTERMICA Soc. Coop per € 2.798.283,30 per somme pagabili a titolo risarcitorio in punto capitale in favore di tali Imprese in parziale accoglimento delle suddette riserve oltre agli interessi legali quantificati in totali € 84.025,18 (come da Tabella dei conteggi interessi agli atti del procedimento) e così per complessivi € 2.882.308,48;

2. di prendere atto degli accordi intervenuti fra la Società IDROTERMICA COOP Soc. Coop. e TorreregionePiemonte SCARL in liquidazione risultanti dalla comunicazione via PEC dell'11.4.2023 di IDROTERMICA COOP Soc. Coop. alla Regione Piemonte e, pertanto, di disporre che le somme di competenza di IDROTERMICA in virtù della citata Sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, depositata il 16.2.2023, del Tribunale delle Imprese di Torino - Sez. I civile, vengano liquidate dalla Regione Piemonte alla Società IDROTERMICA COOP Soc. Coop (C.F. / P.IVA 03194070151 – C. beneficiario 263023) con versamento alla Società cessionaria TorreregionePiemonte SCARL in liquidazione quale beneficiario amministrativo (C.F. /P. IVA 02489830352 con sede in Milano (CAP 20121) Via Paleocapa, 1 - cod. ben. Amm. 326485) sul conto corrente dedicato indicato dalla società TorreregionePiemonte SCARL in liquidazione cessionaria dei crediti di IDROTERMICA oggetto della cessione crediti la cui validità è stata accertata con la medesima Sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023;

3. di finanziare, per le motivazioni di cui in premessa in parziale esecuzione della suddetta sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, depositata il 16.2.2023, del Tribunale Ordinario - Sezione specializzata in materia di Impresa di Torino - Sez. I civile, sul cap. 135555/2023 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 in favore delle sotto elencate Imprese la spesa complessiva di € 2.798.283,30 in punto capitale oltre agli interessi legali quantificati in complessivi € 84.025,18 (come da Tabella dei conteggi interessi agli atti del procedimento) pari a totali € 2.882.308,48 quali somme riconosciute a titolo risarcitorio in favore delle Imprese Costruttrici UNIECO in Lca, CMB Soc. Coop., IDROTERMICA Soc. coop nella causa civile Nrg 19189/2019, a cui sono state riunite le cause Nrg 19255/2019 e 18389/2019, in parziale accoglimento delle riserve d'appalto nn. 5, 9, 10, 11, facendovi fronte come di seguito indicato:

- impegno spesa totale di € **1.374.207,34** (€ 1.334.146,40 + interessi legali per € 40.060,94) sul cap. 135555/2023 in favore di Unieco Sc in Lca. Con sede in Reggio Emilia, via Meucci Ruini, 10 (C.F. /P. IVA 00301010351 - Cod. beneficiario 381130);
- impegno spesa totale di € **1.374.860,49** (€ 1.334.780,50 + interessi legali per € 40.079,99) sul cap. 135555/2023 in favore di CMB Muratori Sc e Braccianti di Carpi Sc con sede in Carpi (MO) Via Carlo Marx, 101 (C.F. / P. IVA 00154410369 – C. beneficiario 260712);
- impegno spesa totale di € **133.240,65** (€ 129.356,40 + interessi legali per € 3.884,25) sul cap. 135555/2023 in favore di Idrotermica sc (C.F. / P.IVA 03194070151 – C. beneficiario 263023) con beneficiario amministrativo TorreregionePiemonte SCARL in liquidazione con sede in Milano Via Palcocapa, 1 (C.F. /P. IVA 02489830352 - cod. ben. Amm. **326485**);

4. di dare atto che le transazioni elementari di cui ai suddetti impegni in favore delle suddette Imprese sono rappresentate nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento capitolo 135555 (annualità 2023) (fondi regionali, componente finanziata da Avanzo)

Missione Cod. 01

Programma Cod. 0103

COFOG Cod. 01.3

Transazione Unione EUR Cod.8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

P.d.C. finanziario U.1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso

Natura ricorrente Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario Cod. 3 - per le spese della gestione ordinaria della regione

5. di dare atto che tale spesa totale in favore delle suddette Imprese rientra fra le spese non frazionabili, in quanto spese obbligatorie e d'ordine;

6. di dare atto dell'inesistenza di oneri indiretti non compresi nello stanziamento, che gli impegni di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sul predetto capitolo 135555/2023 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

7. di dare atto che le somme indicate nella suddetta sentenza dovute dalla Regione a titolo di spese di lite e

di compartecipazione alle spese per onorari CTU saranno corrisposte dal competente Settore Advocatura Regionale mediante i fondi di capitolo di propria pertinenza;

8. di dare atto che si darà corso alle procedure previste per la corresponsione alle Imprese Costruttrici UNIECO Soc. Coop. in Lca, CMB Soc. Coop., IDROTERMICA Soc. coop (per la quota di IDROTERMICA Soc. coop. con beneficiario amministrativo TORREREGIONEPIEMONTE SCARL in liquidazione) delle somme stabilite dalla suddetta sentenza senza che ciò costituisca in alcun modo acquiescenza o accettazione della Regione ai contenuti della suddetta pronuncia con riserva di adire i Giudici competenti per far valere i propri diritti ed interessi;

9. di dare atto che, sulla base degli impegni assunti con il Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Andrea Ganelli di Torino, tra l'A.T.I. dei soggetti finanziatori, in qualità di "concedente", MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. (capogruppo) e la REGIONE PIEMONTE, in qualità di "utilizzatore", e successivo Atto contrattuale, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 rep. n. 6535 Raccolta n. 4575, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 26.7.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T, l'ammontare della suddetta spesa complessiva é sostenibile e liquidabile direttamente dalla Regione Piemonte pro quota in favore delle specificate Imprese in quanto somme riconosciute dalla succitata sentenza in esito a vertenza civile a titolo risarcitorio in parziale accoglimento delle citate riserve nn. 5, 9, 10, 11, le quali somme, secondo il combinato disposto degli artt. 1, 8 e 13 del contratto di leasing, non entreranno a far parte dei pagamenti effettuati in fase di esecuzione dall'A.T.I. di Banche Finanziatrici e, pertanto, non comporteranno variazione in aumento del canone di leasing e degli oneri di prelocazione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO)
Firmato digitalmente da Giovanni Lepri

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 405/A11000/2023 DEL 04/05/2023**

Impegno N.: 2023/13362

Descrizione: PROVVEDIMENTI IN PARZIALE ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 677/2023 DEL 3.2.2023, DEPOSITATA IL 16.2.2023, DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI TORINO - SEZ. I CIVILE NELLA VERTENZA, DI CUI AI GIUDIZI RUBRICATI AI NN. R.G. 19189/2019, 19255/2019, 19389/2019 RIUNITI AL N. DI R.G. 19189/2019. SOMME PAGABILI A TITOLO RISARCITORIO DALLA REGIONE PIEMONTE IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RISERVE NN. 5, 9, 10, 11, DELL'APPALTO DELLA NUOVA SEDE UNICA DELLA R.P.: QUOTA DI COMPETENZA DI UNIECO IN LCA

Importo (€): 1.374.207,34

Cap.: 135555 / 2023 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E DA SENTENZE ESECUTIVE - QUOTA VINCOLATA AD AVANZO

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Motivo assenza CIG: Risarcimenti indennizzi

Soggetto: Cod. 381130

PdC finanziario: Cod. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 405/A11000/2023 DEL 04/05/2023**

Impegno N.: 2023/13363

Descrizione: PROVVEDIMENTI IN PARZIALE ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 677/2023 DEL 3.2.2023, DEPOSITATA IL 16.2.2023, DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI TORINO - SEZ. I CIVILE NELLA VERTENZA, DI CUI AI GIUDIZI RUBRICATI AI NN. R.G. 19189/2019, 19255/2019, 19389/2019 RIUNITI AL N. DI R.G. 19189/2019. SOMME PAGABILI A TITOLO RISARCITORIO DALLA REGIONE PIEMONTE IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RISERVE NN. 5, 9, 10, 11, DELL'APPALTO DELLA NUOVA SEDE UNICA DELLA R.P.: QUOTA DI COMPETENZA DI CMB SOC. COOP.

Importo (€): 1.374.860,49

Cap.: 135555 / 2023 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E DA SENTENZE ESECUTIVE - QUOTA VINCOLATA AD AVANZO

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Motivo assenza CIG: Risarcimenti indennizzi

Soggetto: Cod. 260712

PdC finanziario: Cod. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 405/A11000/2023 DEL 04/05/2023**

Impegno N.: 2023/13364

Descrizione: PROVVEDIMENTI IN PARZIALE ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 677/2023 DEL 3.2.2023, DEPOSITATA IL 16.2.2023, DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI TORINO - SEZ. I CIVILE NELLA VERTENZA, DI CUI AI GIUDIZI RUBRICATI AI NN. R.G. 19189/2019, 19255/2019, 19389/2019 RIUNITI AL N. DI R.G. 19189/2019. SOMME PAGABILI A TITOLO RISARCITORIO DALLA REGIONE PIEMONTE IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RISERVE NN. 5, 9, 10, 11, DELL'APPALTO DELLA NUOVA SEDE UNICA DELLA R.P.: QUOTA DI COMPETENZA DI IDROTERMICA SOC. COOP.

Importo (€): 133.240,65

Cap.: 135555 / 2023 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E DA SENTENZE ESECUTIVE - QUOTA VINCOLATA AD AVANZO

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Motivo assenza CIG: Risarcimenti indennizzi

Soggetto: Cod. 263023

PdC finanziario: Cod. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato